

STUDIO ASSOCIATO FIORA RINALDI ROGGIA

Consulenza Aziendale Tributaria Lavoro - Gestioni Contabilità Paghe - caf

Dott. Massimiliano Fiora Commercialista · Revisore Legale · Consulente tecnico Tribunale Novara
 Dott. Veronica Roggia Commercialista · Revisore Legale



Rag. Daniela Candian Commercialista · Revisore Legale
 Geom. Marina Cattaneo Consulente del Lavoro
 Dott. Giuseppe Petruzzi

codice fiscale · partita iva: 01701770032
 website: www.safr.it e-mail: info@safr.it

28078 GHEMME (NO) via Roma 15
 28064 CARPIGNANO SESIA via Roma 28
 28073 FARA NOVARESE via Battisti 9

tel. 0163.842.833 - 0163.840.690 · fax 0163.841.154
 tel. · fax 0321.824.230
 tel. 0321.829.903

UFFICIO PAGHE**CIRCOLARE DEL 09/09/2008****La manovra d'estate (DL 25.06.2008 n.112) – Principali novità in materia di lavoro e previdenza.**

Il Decreto Legge in oggetto, denominato “manovra d'estate”, prevede numerose novità finalizzate alla semplificazione degli adempimenti necessari per la regolazione dei rapporti di lavoro, e in questo modo promuovere la regolarizzazione di tutti quei rapporti di lavoro, o “spezzoni lavorativi”, oggi svolti quasi sempre in condizioni di irregolarità.

Rientrano tra le misure volte al perseguimento di questo obiettivo:

- le modifiche apportate alla disciplina del rapporto a termine e del contratto di apprendistato, aventi lo scopo di introdurre una maggiore flessibilità nel ricorso alle dette tipologie contrattuali e, quindi, di semplificarne l'utilizzo;
- l'abrogazione dell'obbligo di tenere i libri matricola e paga e l'istituzione del nuovo “libro unico del lavoro”, in sostituzione delle attuali forme di registrazione dei lavoratori;
- la semplificazione della modalità di effettuazione della “dichiarazione di assunzione” e della denuncia assicurativa di soci lavoratori e familiari coadiuvanti;
- l'abolizione della procedura telematica per la presentazione delle dimissioni volontarie;
- le modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio, al fine di renderli operativi;
- il ripristino del contratto di lavoro intermittente, abrogato dalla legge 24/2007;
- il superamento di ogni limite alla piena cumulabilità dei redditi di lavoro (dipendente e autonomo) e da pensione.

Vediamo un primo esame delle suddette novità.

Entrata in vigore

Il DL 112/2008 è entrato in vigore il 25.06.2008, anche se la concreta operatività di alcune norme è subordinata all'emanazione di appositi provvedimenti attuativi. Per alcune disposizioni, invece, è prevista una decorrenza dal 1.1.2009.

Modifiche alla disciplina contratto a tempo determinato

E' stato ampliato il campo di applicazione, rendendo possibile la stipulazione anche per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo “**referibili alla ordinaria attività del datore di lavoro**”, che dunque non devono più essere collegate a situazioni eccezionali, come nella precedente normativa.

STUDIO ASSOCIATO FIORA RINALDI ROGGIA

Consulenza Aziendale Tributaria Lavoro - Gestioni Contabilità Paghe - caf

Dott. Massimiliano Fiora Commercialista - Revisore Legale - Consulente tecnico Tribunale Novara
 Dott. Veronica Roggia Commercialista - Revisore Legale



Rag. Daniela Candian Commercialista - Revisore Legale
 Geom. Marina Cattaneo Consulente del Lavoro
 Dott. Giuseppe Petruzzi

codice fiscale · partita iva: 01701770032
 website: www.safr.it e-mail: info@safr.it

28078 GHEMME (NO) via Roma 15
 28064 CARPIGNANO SESIA via Roma 28
 28073 FARA NOVARESE via Battisti 9

tel. 0163.842.833 - 0163.840.690 · fax 0163.841.154
 tel. · fax 0321.824.230
 tel. 0321.829.903

Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato

Fermo restando che il contratto di apprendistato professionalizzante non può avere una durata superiore ai sei anni, viene eliminato il limite minimo di due anni di durata di tale contratto. In tal modo, si consente alla contrattazione collettiva di stabilire periodi di durata dell'apprendistato professionalizzante anche inferiore ai due anni, se funzionali alle esigenze del settore, ovvero alle caratteristiche di un determinato percorso formativo.

Novità in materia di istituzione e tenuta dei documenti di lavoro

Nell'ambito del processo di semplificazione dei documenti utilizzati per la registrazione dei rapporti di lavoro, **viene disposta l'abrogazione:**

- **dei libri di matricola e di paga**, con conseguente abrogazione anche di tutte le norme volte a regolare la tenuta di tali registri e delle relative disposizioni sanzionatorie per l'omessa istituzione e l'esibizione;
- del registro d'impresa nel settore agricolo;
- del registro dell'orario dei lavoratori che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, che si assolverà mediante le relative registrazioni nel "libro unico del lavoro".

In sostituzione dei registri sopra menzionati, è prevista l'istituzione del nuovo "libro del lavoro".

Sono tenuti alla istituzione e alla tenuta del libro unico tutti i datori di lavoro del settore privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico. Devono essere iscritti in tale libro i dati relativi a tutti i lavoratori subordinati, ai collaboratori coordinati e continuativi, anche nella modalità a progetto, e agli associati in partecipazione con apporto lavorativo; non è previsto l'obbligo di iscrivere i soci di società o i familiari del titolare dell'impresa.

Viene stabilito che il datore di lavoro possa riportare i dati sopra elencati nel libro unico, per ciascun mese di riferimento, entro il 16 del mese successivo.

Con riferimento alla rilevazione delle presenze, viene quindi eliminato l'obbligo di annotazione giornaliera.

Con la pubblicazione del decreto attuativo e la circolare 20/2008 dell'INAIL, è stato definito il periodo transitorio che si chiuderà il 31 dicembre 2008, durante il quale sarà possibile mantenere in uso i vecchi registri presenza e i fogli paga, mentre è abolito il libro matricola, per il quale permane l'obbligo di conservazione per cinque anni dall'ultima registrazione.

Si rammenta che nulla è cambiato circa l'istituzione, tenuta e vidimazione del registro infortuni.

Semplificazione Della "Dichiarazione Di Assunzione"

Viene meno l'obbligo di consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione, la dichiarazione relativa ai dati di registrazione al libro matricola, assolta mediante la consegna al lavoratore di una copia della

STUDIO ASSOCIATO FIORA RINALDI ROGGIA

Consulenza Aziendale Tributaria Lavoro - Gestioni Contabilità Paghe - caf

Dott. Massimiliano Fiora Commercialista · Revisore Legale · Consulente tecnico Tribunale Novara
 Dott. Veronica Roggia Commercialista · Revisore Legale



Rag. Daniela Candian Commercialista · Revisore Legale
 Geom. Marina Cattaneo Consulente del Lavoro
 Dott. Giuseppe Petruzzi

codice fiscale · partita iva: 01701770032
 website: www.safr.it e-mail: info@safr.it

28078 GHEMME (NO) via Roma 15 tel. 0163.842.833 - 0163.840.690 · fax 0163.841.154
 28064 CARPIGNANO SESIA via Roma 28 tel. · fax 0321.824.230
 28073 FARA NOVARESE via Battisti 9 tel. 0321.829.903

comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, trasmessa telematicamente ai Servizi per l'impiego competenti.

Abolizione della procedura telematica per la presentazione delle dimissioni volontarie

Viene eliminato l'obbligo di presentare le dimissioni volontarie tramite l'apposito modulo informatico predisposto dal Ministero del Lavoro, in vigore dal 5 marzo 2008; pertanto le dimissioni ritornano ad essere un atto "a forma libera", per il quale non è prevista alcuna forma particolare. E', comunque, sempre consigliabile l'uso della forma scritta.

Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio.

Viene ulteriormente modificata la disciplina del lavoro accessorio, introdotto dal Dlgs. 276/2003, al fine di renderlo operativo.

Fino ad oggi, infatti, non è mai stato utilizzato nella pratica, per mancanza delle necessarie disposizioni attuative.

Il pagamento e l'obbligo contributivo vengono assolti attraverso "buoni", cosiddetti *voucher*, che il committente acquista presso le rivendite autorizzate.

Viene pertanto ridefinito l'elenco dei lavori a cui è destinato, es. attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito dei lavori domestici, manifestazioni sportive o culturali, periodi di vacanza da parte di giovani studenti con meno di 25 anni, attività agricole di carattere stagionale, dell'impresa familiare, ecc.

Viene abrogata la norma che restringeva il campo di applicazione solo a determinate categorie di soggetti.

In attesa dell'emanazione di un decreto legge che precisa il concessionario di servizio, si identifica il rivenditore nell'INPS, nelle Agenzie per il Lavoro e altri soggetti abilitati all'attività di intermediazione (associazioni di categoria e Università)

Ripristino del contratto di lavoro intermittente.

Ritorna il contratto di lavoro intermittente, detto anche job on call o lavoro a chiamata, abrogato dalla 247/2007. Ne consegue che dalla data del 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del DL 112/2008, i datori di lavoro possono ricorrere alla suddetta tipologia di contratto.

Si rammenta che, mediante il contratto di lavoro intermittente, il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro, per un periodo di lavoro determinato o indeterminato, in modo che possa utilizzare la prestazione lavorativa, secondo le proprie necessità, per prestazioni di carattere discontinuo, nei limiti individuati dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

Abolizione dei limiti del cumulo tra pensione e redditi di lavoro.

A decorrere dal 1 gennaio 2009:

STUDIO ASSOCIATO FIORA RINALDI ROGGIA

Consulenza Aziendale Tributaria Lavoro - Gestioni Contabilità Paghe - caf

Dott. Massimiliano Fiora Commercialista · Revisore Legale · Consulente tecnico Tribunale Novara
Dott. Veronica Roggia Commercialista · Revisore Legale



Rag. Daniela Candian Commercialista · Revisore Legale
Geom. Marina Cattaneo Consulente del Lavoro
Dott. Giuseppe Petruzzi

codice fiscale · partita iva: 01701770032
website: www.safr.it e-mail: info@safr.it

28078 GHEMME (NO) via Roma 15 tel. 0163.842.833 - 0163.840.690 · fax 0163.841.154
28064 CARPIGNANO SESIA via Roma 28 tel. · fax 0321.824.230
28073 FARA NOVARESE via Battisti 9 tel. 0321.829.903

- i titolari di pensione retributiva o contributiva diretta potranno instaurare un regolare rapporto di lavoro, autonomo o subordinato, senza perdere, in tutto o in parte, il diritto a percepire il proprio trattamento pensionistico;
- i pensionati che svolgono attività di lavoro autonomo, attualmente soggetti ad un regime di parziale cumulabilità dei redditi da lavoro e da pensione, non dovranno più presentare all'INPS la dichiarazione annuale dei redditi conseguiti.

Ghemme-Carpignano Sesia-Fara Novarese, 9 settembre 2008

Studio Associato Fiora Rinaldi Roggia